



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 224 DEL 12-07-2024

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE

Il Sindaco

Premesso che:

- è intenzione dell'Amministrazione migliorare l'impianto sportivo della piscina comunale di Porto S. Stefano con opere di sostituzione della copertura con nuova copertura di tipo pressostatico;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 09/07/2024 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per interventi di riqualificazione della piscina comunale, nello specifico opere di sostituzione della copertura;
- in seguito al sopralluogo dell'ingegnere progettista Riccardo Valentini è stata rilevata una situazione di pericolo dovuta al degrado e corrosione dell'attuale copertura;
- dalla relazione tecnica a firma dell'Ing. Riccardo Valentini, che si allega alla presente, risulta quanto segue:

... Da un'analisi approfondita delle condizioni di conservazione delle parti metalliche, è emerso che le stesse presentano fenomeni corrosivi diffusi su tutte le parti strutturali, derivanti soprattutto dall'ambiente estremamente aggressivo prodotto dai vapori di cloro della piscina; in particolare, le piastre di base degli archi si presentano in condizioni di forte degrado, essendo più soggette ad entrare in contatto diretto con l'acqua della piscina. Anche le bullonature dei nodi di collegamento si presentano in cattive condizioni di conservazione ed in molti punti non risultano più recuperabili, ma dovrebbero essere completamente sostituite...

...

... Inoltre, per tutti gli elementi realizzati con profili cavi in acciaio, è ragionevole ipotizzare che le parti interne non in vista siano soggette agli stessi fenomeni ossidativi dell'esterno, come è naturale aspettarsi da una struttura sottoposta da decenni ad un'atmosfera particolarmente aggressiva... considerato che non è più possibile ripristinare le caratteristiche di resistenza della struttura senza approfonditi interventi di recupero delle parti ammalorate e considerata l'impossibilità di garantire la stabilità dell'esistente con sufficienti margini di sicurezza, si consiglia di procedere quanto prima allo smontaggio dell'intera struttura metallica, in modo da eliminare un potenziale pericolo in un'area soggetta ad una notevole presenza di persone.

Preso atto della contingibilità di tale situazione;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che *... il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, "anche" contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali*

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”*;

- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato che:

- l'impossibilità di garantire la stabilità dell'esistente con sufficienti margini di sicurezza, comporta l'adozione di misure finalizzate a rimuovere la condizione critica con urgenza;

- la suindicata relazione tecnica ha evidenziato situazione di pericolo è rilevabile e concreta, determinata in particolare dal forte degrado a cui sono sottoposte le piastre di base degli archi, le bullonature dei nodi di collegamento, con l'ipotesi di stesso grado di ammaloramento per le parti interne non visibili;

- che tale situazione e le sue possibili evoluzioni determinano condizioni di rischio evidente per le persone frequentatrici della piscina e gli addetti ai lavori;

- sulla base di quanto indicato nella citata relazione tecnica, la necessità di un intervento immediato non sia compatibile con i tempi e le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, art. 50 (Procedure per l'affidamento), che disciplina le procedure per l'affidamento dei lavori;

- la demolizione della copertura si presenta quale unica soluzione tecnicamente possibile per la messa in sicurezza dell'impianto sportivo;

Considerato, pertanto, che:

- sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;

- è necessario confermare la misura del divieto assoluto di avvicinamento (rivolto ai non addetti ai lavori) all'impianto sportivo della piscina comunale;

- per rendere sicura l'area dell'edificio è necessario prescrivere:

a) quali misure provvisoriale atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata;

b) quali misure definitive, la demolizione della copertura sulla base del progetto già approvato;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ORDINA

1.1. – al Dirigente dell' Area Progettazione Territoriale e Urbana - Settore 1 - Servizio 1.1 - Lavori Pubblici e Manutenzioni, di adottare gli atti conseguenti al fine di procedere con la demolizione, smontaggio e smaltimento dei materiali di risulta, dell'attuale copertura della

piscina comunale, con la messa in sicurezza dell'intera area dell'impianto sportivo;

1.2. di confermare, nelle more dell'adozione dei provvedimenti provvisori e definitivi di cui ai punti successivi, l'assoluto divieto di avvicinamento all'impianto oggetto degli interventi, salvo l'accesso per l'effettuazione degli interventi di cui al punto successivo;

1.3. - di prescrivere, quali misure provvisori atte ad evitare possibili rischi per l'incolumità pubblica, la delimitazione dell'area interessata nonché il transennamento dell'area interessata, predisposta in maniera tale che risulti praticamente inaccessibile ai cittadini, secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'ufficio tecnico comunale;

STABILISCE

1.4. - di prescrivere, quali misure definitive, la demolizione della copertura dell'impianto da effettuarsi sulla base dello schema progettuale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 09/07/2024;

1.5. – che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente;

INFORMA

2.1. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è la Dott.ssa Antonella Sabato;

INFORMA, INOLTRE

3.1. – che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Grosseto entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

4.1. – che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) sia comunicata al Corpo di Polizia Municipale;
- c) sia comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Monte Argentario, 12-07-2024

IL SINDACO
Arturo Cerulli

Atto firmato digitalmente ai sensi degli articoli del Cad.